

Via Leopoldo Serra 5 - 00153 - Roma Telefono: 06588931 - Fax: 065897251 - Email: info@snals.it

Per informazioni e chiarimenti in merito a pensioni e buonuscita inviare una email all'indirizzo: pensionati@intersnals.it

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

N°49/23

su PENSIONI E BUONUSCITA(TFS/TFR)

ad uso operatori SERVIZIO CONSULENZA Segreterie Snals provinciali


**SUGGERIMENTI per la ricerca
di eventuale domanda riscatto laurea
presentata prima della nomina in ruolo**

in qualità di supplente scuola, ai sensi C.M. n°256 del 01/10/1990

Le "coordinate" per la "caccia al tesoro"

al fine di risparmiare parecchi euro ed anticipare di alcuni anni la pensione

A completamento della precedente scheda SNALS n° 48/23, nella presente SCHEDA SNALS vengono forniti adeguati suggerimenti per la ricerca di una eventuale domanda di riscatto della durata studi universitari presentata dal personale della scuola in qualità di supplente ai sensi della [Circolare Ministero Pubbl.Istruzione n° 256 del 01/10/1990](#) *(riportata nelle pagine seguenti con le relative istruzioni curate da alcuni ex Provv.agli studi)*



Serve ...una premessa.....



Non pochi dipendenti scuola, avvicinandosi la data del collocamento a riposo, hanno, con l'aiuto del servizio consulenza pensione del sindacato a cui sono iscritti, cercato di sistemare **la propria posizione previdenziale INPS Cassa Stato.**

Con loro sorpresa hanno accertato di **NON ESSERE IN POSSESSO** del Decreto Provveditoriale di riscatto durata legale studi universitari.

Hanno chiesto alla scuola di prima NOMINA IN RUOLO l'accesso agli atti per avere copia delle domande "di rito" presentate entro i 30 giorni dalla assunzione nel servizio di ruolo e.....

pur avendo trovato la **DICHIARAZIONE DEI SERVIZI PRE-RUOLO ai fini della pensione**

NON HANNO AVUTO COPIA della DOMANDA DI RISCATTO STUDI UNIVERSITARI ai fini della QUIESCENZA




Cosa può essere successo?

In parecchi casi trattasi di personale **immesso in ruolo negli anni dal 1990 al 2000 con parecchi anni pre-ruolo in qualità di supplente.**

Tale personale per effetto della citata [Circolare Ministero Pubbl.Istruzione n° 256 del 01/10/1990](#) ha presentato anche su suggerimento delle scuole dove prestava servizio a tempo "determinato" la domanda di riscatto laurea in qualità di SUPPLENTE con versamenti in Conto Entrate Tesoro.

...quindi.....

Tale personale, all'atto della nomina in ruolo, ricordandosi della domanda di riscatto già presentata, per non sostenere un "costo" maggiore **NON HA RIPRESENTATO UNA NUOVA DOMANDA DI RISCATTO**



...e poi.....

Non ha più seguito l'iter della pratica di riscatto che essendo supplente è stata "archiviata" dal competente Ufficio Pensioni dell'allora Provveditorato agli Studi competente in materia.

Ma..era possibile richiedere all'epoca il riscatto laurea da supplente?

Fino al 31 dicembre 1987 il personale supplente "... assunto temporaneamente per periodi inferiori ad un anno..." appartenente al comparto della scuola statale era assicurato all'INPS. Conseguentemente i riferimenti legislativi afferenti la materia pensionistica erano quelli generalmente riguardanti i lavoratori privati

*L'art. 24/15° comma della legge 11 marzo 1988, n.67 (vedasi link al termine) ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1988, il personale supplente delle scuole statali di istruzione primaria, secondaria e artistica, assunto per un periodo inferiore all'anno, sia assoggettato alle **ex ritenute in conto entrate del Tesoro (come il personale di ruolo)**.*

Il Ministero Pubb.Istruzione con Circolare n° 256 del 01/10/1990

ha precisato che anche il personale supplente della scuola assunto per periodi inferiori all'anno scolastico poteva, come il personale di ruolo, presentare una serie di domande per valorizzare periodi e servizi ai fini della pensione statale come di seguito indicato:

Tali supplenti della scuola potevano presentare le seguenti domande:

1) riscatto della durata legale del corso laurea

2) Computo artt. 11 e 12 DPR n. 1092/73

3) Ricongiunzione art 2 Legge 7 febbraio 1979, n. 29

4) Ricongiunzione art. 1 Legge n. 45/1990

5) Ricongiunzione non onerosa ex art,113 e seguenti DPR n.1092/1973

Attenzione

Prima di presentare le citate domande il SUPPLENTE SCUOLA doveva però aver prodotto **(con un n° di prot. precedente)** la **c.d. DICHIARAZIONE DEI SERVIZI in qualità di supplente** in quanto..... ai sensi dell'ultimo comma dell'art.145 del DPR n.1092/1973 **(VEDASI LINK AL TERMINE SCHEDA)** i periodi e servizi **NON DICHIARATI N O N** possono essere valutati ai fini della quiescenza(pensione)

Iterdella pratica di riscatto

Come da relative indicazioni fornite alle scuole all'epoca da alcuni Provveditorati agli studi.....

Le segreterie, ricevute le domande in questione, provvederanno ad assumerle a protocollo e trasmetterle allo scrivente dopo averle corredate del formale provvedimento di nomina e di una dichiarazione contenente, tra l'altro, l'indicazione dello stipendio annuo lordo spettante all'interessato all'atto della presentazione delle domande.

Copia della lettera di trasmissione delle domande dovrà essere consegnata agli interessati.

Nelle pagine seguenti si riporta la più volte citata C.M. n.256/1990 (non più reperibile nel web) e le relative istruzioni emanate all'epoca alle relative scuole da alcuni Provveditorati agli studi

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

C.M. n. 256 del 1° 10.1990

OGGETTO : Personale supplente del Comparto scuola - Trattamento di quiescenza e di previdenza.

L'art. 24 - comma 15 - della legge 11 marzo 1988, n. 67 (supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14.3.1988 serie generale) ha disposto che il personale supplente delle scuole di istruzione primaria, secondaria e artistica, di cui all'art. 2 - comma 1 lett. b) del T.U. approvato con il D.P.R. 29.12.1973 n. 1092 sia assoggettato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato.

Si forniscono le seguenti istruzioni per la concreta applicazione della norma de qua la quale

non può che riguardare i servizi di durata inferiore a un anno e con inizio dell'effettiva prestazione in un giorno diverso dal 1° settembre, essendo già previsto all'assoggettamento delle retribuzioni del personale supplente con nomina annuale, con decorrenza economica dal 1° settembre, alle ritenute in conto entrata Tesoro e alle trattenute previdenziali per la liquidazione dell'indennità di buonuscita da parte dell'E.N.P.A.S. (vedasi C.M. n. 278 prot. 16614/402/RD - del 22.9.1981).

Il personale destinatario del suddetto art. 24 - comma 15 - non essendo più iscritto dal 1° gennaio 1988 all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS è ammesso a godere del trattamento di quiescenza a carico dello Stato secondo le norme contenute nel suddetto Testo Unico e successive modificazioni e integrazioni.

Ad esso pertanto si applica la disciplina relativa agli Istituti di riscatto, di computo, di riunione e ricongiunzione ex artt. 113 e seguenti del

D.P.R. 1092 del 1973 ed ex lege 7.2.1979, n. 29.

La dichiarazione dei servizi, contemplata dall'art. 145 del succitato decreto presidenziale, deve essere presentata dal supplente solamente all'atto dell'accettazione del primo provvedimento di nomina qualora permanga nel tempo tale "status" dell'interessato e contenere le notizie richieste per il personale di ruolo e non di ruolo già ammesso al trattamento di quiescenza a carico dello Stato, dallo stesso art. 145.

Per la tempestività delle domande di riscatto e/o di computo per i servizi e/o periodi non utili di per sé occorre osservare i termini indicati nel successivo art. 147.

Pertanto, ai fini di cui sopra, possono essere validamente prese in considerazione le istanze prodotte almeno due anni prima del termine dell'anno scolastico per il quale, in relazione all'età posseduta dagli interessati, sia consentito il conferimento di supplenze secondo le norme vigenti in materia.

Qualora l'ultima nomina risalga ad epoca anteriore al biennio precedente il predetto termine, le domande medesime debbono essere considerate tempestive se pervenute all'Amministrazione entro 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio.

L'Amministrazione nel caso di decesso in servizio del dipendente, è tenuta ad interpellare gli aventi causa in base alla previsione normativa dell'art. 147 in questione.

La domanda di ricongiunzione ex art. 2 della legge 7 febbraio 79, n. 29, deve essere presentata mentre è in corso di svolgimento la prestazione di servizio, e comunque, non oltre la scadenza dell'ultimo provvedimento di nomina.

Per la determinazione del contributo di riscatto dovranno essere tenute presenti le aliquote vigenti all'epoca della presentazione della domanda.

Allo stato attuale le aliquote sono le seguenti:

1) - 8,25 dell'80% (art. 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141) dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda assunta a protocollo durante l'anno 1988;

2) - 6,75% dell'intero stipendio spettante per le domande presentate durante l'anno 1989 (art. 1 - comma 3 del D.L. 2.3.1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155).

3) - 6,95% dell'intero stipendio spettante per le domande presentate durante l'anno 1990 (art. 1 - comma 3 del D.L. 2.3.1989 n. 65, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1989 n. 155).

4) - 7,15% dell'intero stipendio spettante per le domande presentate dal 1° gennaio 1991 (art. 1 - comma 3 del D.L. 2.3.1989, n. 65, con-

vertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1989, n. 155).

Per il riscatto del periodo legale degli studi universitari dovranno essere osservate le norme di cui all'art. 2 del D.L. 1.10.1982 n. 694 convertito con modificazioni, nella legge 29.11.1982, n. 881 e le istruzioni contenute nella circolare esplicativa n. 45 del 15 luglio 1983 del Ministero del Tesoro.

Le domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi dovranno essere definite secondo le norme di cui alla legge 7 febbraio 1979 n. 29, e all'art. 4 della legge 7.7.1980, n. 299, e le circolari emanate per la loro concreta attuazione nei riguardi del personale già ammesso a godimento del trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

Se la domanda di ricongiunzione è presentata dal personale femminile, si deve avere riguardo alle tabelle predisposte per quello maschile in allegato al decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale del 27.1.1964 come già precisato con la circolare ministeriale n. 223 prot. 473/SR - del 22 giugno 1989.

Gli emolumenti retributivi di cui all'art. 4 della legge 7.7.80, n. 299 cui occorre commisurare l'onere di ricongiunzione devono essere quelli effettivamente spettanti alla data di presentazione della relativa istanza.

Le residue somme, dovute per contributo di riscatto e/o ricongiunzione, non recuperabili sul trattamento di attività per scadenza del periodo di supplenza, dovranno essere versate, dagli interessati in unica soluzione, alla competente sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Alla formazione dell'anzianità valutabile per il trattamento di quiescenza concorrono normalmente gli stessi servizi e/o periodi già previsti dalla vigente normativa per il personale di ruolo e non di ruolo, a sua volta già ammesso alla fruizione di detto trattamento.

Per quanto riguarda l'istituto della riunione, si precisa che le prestazioni di supplente svolte anche in epoche diverse, purché sottoposte alle ritenute in conto entrate del Tesoro, rientrano nel regime di cui all'art. 133 del T.U. n. 1092 del 1973, che disciplina la riunione di ufficio; mentre per i servizi resi in posizione diversa e precedentemente a quella di supplente con assoggettamento a tali ritenute, dovranno essere osservati i termini prescritti dall'art. 151 di detto T.U..

L'aumento di servizio effettivo fino al massimo di 5 anni, previsto dall'art. 42 - comma 3 del T.U. n. 1092 del 1973, a favore della dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico, non può essere concesso nei confronti del personale supplente, in quanto l'istituto delle dimissioni volontarie dal servizio, in base al vigente

ordinamento, si riferisce al personale che abbia la qualità di dipendente di ruolo.

Circa l'anzianità necessaria per il conseguimento del diritto a pensione normale, essa deve essere pari ad anni 20 di servizio effettivo.

Infatti la previsione normativa di cui all'art. 27 della legge 29 aprile 1976 n. 177, concernente il conferimento della pensione normale qualora il dipendente abbia compiuto quindici anni di servizio effettivo non è applicabile nei riguardi del personale supplente perché esso, in considerazione del suo particolare "status", non rientra nella disciplina regolatrice della cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità non dipendente da causa di servizio.

E' sufficiente, invece, l'anzianità di anni 15 di servizio effettivo per l'attribuzione della pensione normale di reversibilità a favore del coniuge superstite e/o degli orfani minorenni in caso di decesso in attività di servizio del dipendente.

La base pensionabile è costituita dagli emolumenti integralmente percepiti e considerati pensionabili dalle disposizioni vigenti alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di impiego (allo stato attuale, secondo il D.P.R. 23/8/88, n. 399 lo stipendio annuo iniziale e la indennità di funzione nella misura iniziale).

Detta base pensionabile è aumentata del 18% a norma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

La determinazione dell'importo della pensione spettante al personale supplente delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, professionale o artistica va effettuata secondo la statuizione dell'art. 47 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, in base alla quale il trattamento di quiescenza è commisurato a tanti diciottesimi della misura intera, quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio.

Si richiama in proposito, la circolare ministeriale n. 217 - prot. 1622/A3 del 10.7.81 con la quale sono state impartite le necessarie istruzioni per un corretta applicazione dei criteri indicati dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo - con la deliberazione n. 1098 del 25 settembre 1980 ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza a favore del personale docente non di ruolo delle scuole ed istituti suddetti.

Per la sua qualità di dipendente statale, al personale supplente può essere riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata quando abbia subito menomazioni all'integrità ascrivibili ad una delle categorie delle tabelle allegate al D.P.R. 23.12.78 n. 915 e 30.12.81 n. 834 in conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatto di servizio.

Per tale riconoscimento dovranno essere os-

servate la normativa legislativa vigente e le istruzioni contenute nelle varie circolari ministeriali diramate sull'argomento.

In caso di decesso in attività di servizio del dipendente, la pensione è attribuita alle categorie indicate nel Testo Unico 29.12.1973 n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni, in possesso dei requisiti richiesti per la concessione del trattamento medesimo.

Nel caso in cui non sia stata raggiunta l'anzianità di servizio necessaria per diritto alla pensione, al personale di cui si tratta spetta l'indennità "una tantum" purché abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo.

A tal uopo dovranno essere sommati i vari periodi valutabili per il trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

Nella fattispecie in esame, la posizione assicurativa dovrà essere generalmente costituita nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

Allo scopo di evitare che la costituzione della posizione assicurativa debba effettuarsi più volte ad essa potrà darsi luogo, in linea di massima, quando gli interessati non possono conseguire altre nomine come supplenti in ragione dell'età ovvero manifestino formalmente la volontà di non proseguire nell'attività di insegnamento o anche assumano altro servizio che non sia riunibile o ricongiungibile, ai fini di un'unica pensione, con quello reso precedentemente in qualità di supplente.

Formano oggetto della costituzione della posizione assicurativa le seguenti prestazioni:

A) i servizi per i quali sono state operate le ritenute in conto entrata del Tesoro;

B) i servizi privi di copertura assicurativa, purché riscattati ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato. I relativi contributi saranno determinati, senza interessi, sullo stipendio preso a base per il calcolo del contributo di riscatto.

Eventuali domande di computo e ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da definire con formale provvedimento, non vanno prese in considerazione nell'ipotesi di costituzione della posizione assicurativa; se il provvedimento di computo e di ricongiunzione è stato emesso, dovrà procedersi alla sua revoca.

L'importo dell'indennità "una tantum" sarà determinato sulla base dello stesso criterio indicato precedentemente per il calcolo del "quantum" pensionistico.

In caso di decesso in attività di servizio l'indennità "una tantum" potrà essere attribuita secondo le vigenti disposizioni al vedovo/a e agli orfani minorenni, nonché agli orfani studenti uni-

versitari in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 21.7.1984 n. 391.

L'obbligatorietà della costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. deve ritenersi esclusa, come affermato dalla Corte dei Conti in Sezione di controllo con la deliberazione n. 1353 del 27.5.1983, quando l'interessato abbia già maturato il diritto ad altro trattamento di quiescenza, a meno che tale costituzione della posizione assicurativa non sia richiesta dall'interessato medesimo.

Parimenti, nei riguardi dei superstiti aventi diritto, non deve provvedersi alla suddetta costituzione della posizione assicurativa se per gli stessi è stato accertato che da parte dell'I.N.P.S. non verrà erogata alcuna prestazione previdenziale.

In queste ultime ipotesi agli interessati sarà liquidata solamente l'indennità **"una tantum"** nell'importo integrale.

Il succitato art. 24 - comma 16 - della legge 11 marzo 1988 n. 67 dispone che al personale supplente per quanto riguarda l'indennità di fine rapporto, si applica l'art. 9 del d.l. c.p.s. 4 aprile 1947 n. 207 e successive modificazioni e integrazioni.

Pertanto è necessario che il personale inte-

ressato ai fini dell'erogazione dell'indennità medesima, abbia almeno un anno di servizio continuativo, non assoggettato, d'altra parte, alle trattenute per il Fondo di Previdenza gestito dall'E.N.P.A.S..

In quest'ultima ipotesi il periodo stesso è infatti utilizzabile per l'indennità di buonuscita.

In ordine alla documentazione e alle modalità di liquidazione della indennità di fine rapporto si richiamano le istruzioni contenute nella circolare ministeriale n. 96 - prot. 137 del 21.3.1989.

Infine, per quanto concerne l'autorità competente ad emanare il provvedimento di cessazione dal servizio, si precisa che tale adempimento è dell'organo che ha emesso il decreto di nomina a supplente temporaneo, qualunque sia il motivo che origini la risoluzione del rapporto d'impiego.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con telex n. 52355/5.1.4 dell'11.6.90 e il Ministero del Tesoro - R.G.S. I.G.O.P. - con nota n. 131595 del 25.6.90 hanno comunicato di non avere osservazioni da formulare in ordine al contenuto della presente circolare.

IL MINISTRO
Gerardo Bianco

OGGETTO: Circolare Ministeriale n° 256 dell'1.10.1990.

Trattamento di pensione al personale supplente della scuola -
dichiarazione dei servizi - domanda di riscatto pensione e di
ricongiunzione.

Si trasmette, con preghiera di portarla a conoscenza del personale interessato, la circolare n° 256 datata 1°.10.90 del Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato per le Pensioni, concernente la questione indicata in oggetto.

A tal proposito si ritiene utile sintetizzare i punti più importanti e impartire istruzioni allo scopo di pervenire ad uniformità nei criteri di applicazione.

Dal 1° Gennaio 1988, in applicazione del disposto di cui all'art. 24 comma 15 della Legge 11 Marzo 1988 n° 67, il personale supplente viene assoggettato alla ritenuta in conto Tesoro.

Detto personale, pertanto, può usufruire del trattamento di quiescenza a carico dello Stato purchè abbia maturato o maturi 19 anni 6 mesi e 1 giorno di servizio effettivo.

Per il raggiungimento dell'anzianità predetta si considerano utili tutti i servizi prestati allo Stato o agli Enti Pubblici, gli anni di studi universitari, il servizio militare e i periodi contributivi privati.

Perchè l'amministrato possa cumulare tutti i periodi e servizi è necessario che produca la dichiarazione dei servizi e contemporaneamente o successivamente le domande di riscatto e/o di ricongiunzione ex lege n. 29 del 7.2.79 e 45 del 5.3.90.

Per quanto riguarda la dichiarazione dei servizi, prevista dall'art. 145 del D.P.R. 31.12.73 n. 1092 si fa presente che la stessa deve essere prodotta all'atto della prima nomina ovvero, per il personale attualmente in servizio entro 10 giorni dal ricevimento della presente, semprechè non l'abbia presentata dopo la pubblicazione della circolare in oggetto sui notiziari sindacali.

La dichiarazione deve contenere l'indicazione di eventuali servizi, civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonchè ad altri Enti Pubblici, sia di ruolo che non di ruolo. L'obbligo della dichiarazione è esteso anche ai periodi di studi universitari ed è stabilito che essa deve essere resa anche se negativa. La documentazione relativa ai periodi può essere presentata e trasmessa successivamente.

Il principio che assume particolare rilevanza è quello previsto dall'ultimo comma del citato art. 145 per cui i servizi e i periodi non dichiarati non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza.

La domanda di riscatto pensione, per i periodi contenuti nella dichiarazione dei servizi, deve essere presentata non oltre il 63° anno di età; quella di ricongiunzione ex lege n. 29/79, (per periodi obbligatori versati da privati e contributi volontari e facoltativi) ed ex lege 45/90 (per periodi di iscrizione a forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti), deve essere prodotta in costanza di servizio entro il 65° anno di età.

Le segreterie, ricevute le domande in questione, provvederanno ad assumerle a protocollo e trasmetterle allo scrivente dopo averle corredate del formale provvedimento di nomina e di una dichiarazione contenente, tra l'altro, l'indicazione dello stipendio annuo lordo spettante all'interessato all'atto della presentazione delle domande.

Copia della lettera di trasmissione delle domande dovrà essere consegnata agli interessati.

Rimane, infine, utile far presente che i supplenti, non essendo iscritti al fondo di previdenza gestito dall'E.N.P.A.S., non possono produrre domanda di riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita.

Per quale motivo tali pratiche non sono state lavorate dagli Uffici Pensioni?

Generalmente tali pratiche, trattandosi di supplenti, sono state archiviate nel fascicolo personale esistente presso i Provveditorati agli studi (ora U.S.P. o A.T.P.)

Sono.....ancora valide?

Certo.....in quanto per tali domande di riscatto NON VALE (come per i dipendenti privati) la DECADENZA DECENNALE.

Come attivare la loro lavorazione?

Si deve entrare in possesso della dichiarazione dei servizi e della domanda di riscatto presentata all'epoca in qualità di supplente [ai sensi delle più volte citata C.M. n.256/1990](#)

E' utile richiedere l'accesso agli atti delle scuole dove negli anni 1990 e seguenti è stato prestato il servizio di supplenza, oppure cercare e se "fortunati" trovare in qualche vecchio scatolone tale documentazione

Le "coordinate" per la "caccia al tesoro"

Nelle pagine seguenti sono riportati, per facilitare la ricerca, alcuni modelli di domande in uso all'epoca
Per motivi di privacy sono stati cancellati i riferimenti personali per evitare di individuare gli interessati.

AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI

OGGETTO: dichiarazione dei servizi prestati prima della nomina a tempo determinato.

_____ sottoscritt _____
nat. a _____ (VR) il ____/____/____, in servizio
presso _____ in qualità di
_____, ai sensi dell'art. 145 del T.U. delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, approvato con D.P.R. 29/12/1973, n. 1092,
**applicabile al personale supplente della scuola, a norma dell'art. 24-comma 15° della legge 11/03/1988, n. 67
ed in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Min. Pubbl. Istruzione con C.M. 01/10/1990, n. 256**

DICHIARA

di aver prestato prima della nomina i seguenti periodi e servizi:

1) STUDI UNIVERSITARI: dal 1° novembre 19____ al 31 ottobre 19____;

2) SERVIZI PRESTATI PRESSO SCUOLE E ISTITUTI STATALI:

dal ____/____/____ al ____/____/____;	dal ____/____/____ al ____/____/____;
dal ____/____/____ al ____/____/____;	dal ____/____/____ al ____/____/____;
dal ____/____/____ al ____/____/____;	dal ____/____/____ al ____/____/____;
dal ____/____/____ al ____/____/____;	dal ____/____/____ al ____/____/____;
dal ____/____/____ al ____/____/____;	dal ____/____/____ al ____/____/____;
dal ____/____/____ al ____/____/____;	dal ____/____/____ al ____/____/____;
dal ____/____/____ al ____/____/____;	dal ____/____/____ al ____/____/____;

3) PRESSO SERVIZI PRESTATI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO, PARASTATALI, ENTI LOCALI:

dal ____/____/____ al ____/____/____;	dal ____/____/____ al ____/____/____;
dal ____/____/____ al ____/____/____;	dal ____/____/____ al ____/____/____;

4) ALTRI SERVIZI, LAVORO DIPENDENTE PRIVATO, LAVORO AUTONOMO, VERSAMENTI PRESSO CASSE PROFESSIONALI

dal ____/____/____ al ____/____/____;	dal ____/____/____ al ____/____/____;
---------------------------------------	---------------------------------------

5) SERVIZIO MILITARE: dal ____/____/____ al ____/____/____;

FIRMA

Allega alla presente, in carta semplice:

- certificato di nascita;
- certificato studi universitari;
- certificati di servizio n. _____;
- documento militare.

data ____/____/____

indirizzo: via _____ c.a.p. _____ città _____

La presente dichiarazione dei servizi è stata assunta a protocollo di questa scuola con n° _____ del _____
IL PRESIDE



22.01.1992

Prot. n. _____

li _____

Rifer. a nota _____

OGGETTO: Prof. _____

Spett.le
Provveditorato agli Studi
Ufficio Pensioni

Si trasmette in allegato la domanda di valutazione ai fini del
trattamento di quiescenza del Professore indicato in oggetto.

Distintamente.

All. vari

AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI
Ufficio Pensioni

Oggetto: Domanda di valutazione ai fini del trattamento di quiescenza statale.

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. _____) il _____
docente di _____ presso _____
_____ di _____ nominato supplente
annuale con decorrenza economica dal 14/10/91; ai sensi e per gli effetti del T.U.
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, appro-
vato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092, applicabile al personale supplente della scuola a norma
dell'art. 24, c. 15, della legge 11.3.1988, n. 67 ed in ottemperanza alle disposizioni impartite
con C.M. 1.10.1990, n. 256,

ch i e d e

il computo, il riscatto o comunque la valutazione, ai fini del trattamen-
to di quiescenza, dei seguenti periodi e servizi prestati anteriormente alla nomi-
na. Fa presente che tutti i servizi e periodi dei quali chiede la valutazione sono
compresi nella "dichiarazione dei servizi", resa ai sensi dell'art.145 del D.P.R.
1092/73 e presentata in data 22.10.1990.

1) PERIODO CORRISPONDENTE ALLA DURATA LEGALE DEGLI STUDI UNIVERSITARI

DAL 1.11.19__ AL 31.10.19__
PER COMPLESSIVI ANNI 4

Il predetto periodo corrisponde alla durata legale degli studi universi-
tari per il conseguimento della laurea in _____
titolo di studio prescritto per la nomina nel presente ruolo.

Lo scrivente si è iscritto nell'anno accademico 19__/19__ al 1° anno di
corso per la laurea in _____ conseguita il giorno _____
presso l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI _____

Il sottoscritto, nella eventualità che la suddetta durata legale degli
studi universitari sia per alcuni periodi concomitante ad altri servizi utili e se
o computabili senza riscatto, c h i e d e l'applicazione della normativa più favo-
revole ai sensi del 1° comma dell'art.39 del già citato T.U. approvato con D.P.R.
29.12.1973, n.1092 .

2) SERVIZIO NON DI RUOLO PRESTATO PRESSO SCUOLE ED ISTITUTI

anno scol.	durata supplenza/invarico dal al	tot. gg.	materia	scuola media..... di istituto..... di

3) ALTRI SERVIZI:

dal _____ presso _____ in qualità di _____

Allega i seguenti documenti in carta libera:

- 1) certificato di nascita;
- 2) n. 4 certificati di servizio di cui si chiede la valutazione;
- 3) certificato relativo alla durata legale degli studi universitari;
- 4) documentazione relativa ai versamenti I.N.P.S. fornita dalle scuole dove sono stati prestati i servizi di supplenza;
- 5) _____ ;


data 20/01/92

firma _____

(timbro della Scuola)

La presente è stata presentata il giorno 22.01.1992 ed assunta a protocollo n. _____

data 22.01.1992



IL PRESIDENTE



Prot. n. _____

di _____

Rifer. a nota _____

OGGETTO:

D I C H I A R A Z I O N E

Visti gli atti d'ufficio si dichiara che il

Prof. _____

nato a _____ il _____

assunto in servizio presso questo Istituto in data _____

in qualità di Docente S.A. percepisce i seguenti emolumenti:

- | | | |
|-------------------------------|----|---------------------|
| - STIPENDIO ANNUO LORDO | L. | <u>12.924.000.=</u> |
| - INDENNITA' DI FUNZIONE A.L. | L. | <u>1.416.000.=</u> |

Si rilascia la presente dichiarazione per uso riscatto pensione


Il PRESIDE

Sono stato fortunato ed ora.....?



Trovati i documenti presentati all'epoca in qualità di supplente si deve presentare all'U.S.P. (ex Provveditorato agli studi)

apposita richiesta a mezzo PEC personale.



Nella pagina seguente è riportato il modello di S O L L E C I T O

Attenzione

Ai sensi della Circolare n.16 del 06/05/2011 emessa dal MEF(Ministero Economia Finanze)(*vedasi link al termine*)

il decreto Provveditoriale di computo e/o riscatto **NON E' PIU' SOGGETTO A REGISTRAZIONE**

da parte della competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

Quindi una volta accettato e pagato il costo (in unica soluzione o ratealmente) l'U.S.P. lo deve inviare alla Cassa Stato INPS sede competente.

La scuola di attuale titolarità del dipendente attraverso l'applicativo NUOVA PASSWEB lo dovrà inserire nella POSIZIONE ASSICURATIVA CASSO STATO del dipendente scuola stesso.

Conclusione...

Come riportato nella precedente SCHEDA SNALS n. 48/23 se tutto procederà nel migliore dei modi

si potrà riscattare **4 anni** di durata legale studi universitari al costo.....irrisorio

di € 2.324 lordi per tutti i 4 anni


invece di pagare..... **€ 65.049 lordi** per i 4 anni al costo "attuale".

.....certo un "buon risparmio" si è effettivamente...trovato "un tesoro"!!!!!!!

ALL'UFF.SCOLASTICO PROVINCIALE
Ufficio Pensioni e Riscatti
PRATICHE COMPUTO/RISCATTO

OGGETTO: **SOLLECITO DEFINIZIONE PRATICA DI:**
RISCATTO AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA 
Presentata ai sensi C.M.n.256/1990 al protocollo scuola

II/ La sottoscritto/a	
dati anagrafici	Cognome
	nome
	Nato/a il
a	Prov.
Codice fiscale	
titolare presso	
in qualità di	
classe di concorso	
residente in	
Città	Prov.
	Cap.
Via/Piazza	
recapito telefonico per eventuali comunicazioni	
e-mail	telef.cellulare



CONSIDERATO CHE: ha presentato in data _____ alla scuola _____
DOMANDA DI VALUTAZIONE AI FINI DEL TRATTAMENTO
DI QUIESCENZA STATALE e tale domanda è stata spedita
dalla scuola stessa a codesto Ufficio PENSIONI RISCATTI USP
(come da copia che sia allega)

CONSIDERATO CHE: **FINO AD OGGI NON GLI/LE STATO MAI NOTIFICATO**
IL RELATIVO DECRETO PROVVEDITORIALE DI COMPUTO/RISCATTO

S O L L E C I T A la definizione

della pratica indicata in oggetto al fine di avere certezza dei periodi e servizi
utili ai fini del trattamento di quiescenza statale.

*Ai sensi dell' art.43-1° comma- del D.P.R.28/12/2000,n. 445,COME MODIFICATO DALL'ART.15
della Legge 12/11/2011, n. 183,SI ALLEGANO fotocopie non autenticate ai fini dell'indicazione degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti
e precisamente:*

- 1)fotocopia domanda di valutazione più volte citata;**
- 2)fotocopia dichiarazione servizi in qualità di supplente
presentata ai sensi CM. N.256/1990;**
- 3)fotocopia documento di riconoscimento.-**

Data _____ Firma(1) _____

(1) INVIO in modalità telematica ai sensi dell'art.38,commi 1,2,3 del D.P.R.28/12/2000,n°445, allega fotocopia del documento d'identità.

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco [https](https://) :// per aprire il LINK)

DPR N.1092/73

<http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie>

LEGGE 11 marzo 1988, n. 67

<https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie>

Circ.n.16/2011 MEF

<https://www.rgs.mef.gov.it>

La scheda è stata redatta utilizzando informazioni pervenute fino al giorno

fino alle ore

domenica 26 marzo 2023

13:36:59